

In merito al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, il cui iter di conversione è in corso presso le Commissioni VIII e X della Camera dei Deputati, si forniscono di seguito alcune brevi osservazioni sulle principali misure di interesse della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA.

Per quanto di interesse, viene in primo luogo in rilievo l'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023, che contiene una norma di favore per i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (elenco istituito presso la CSEA). In particolare, tali soggetti (c.d. “elettrivori”) sono preferiti rispetto ad altri, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione di superfici di proprietà pubblica destinate alla costruzione di impianti fotovoltaici o eolici.

In secondo luogo, viene in rilievo l'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, il quale rinnova la misura della c.d. *“Gas Release”* a favore dei clienti finali industriali a forte consumo di gas (c.d. “gasivori”), anch'essi iscritti in un apposito elenco istituito presso la CSEA, prevedendo che il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. offra, in via prioritaria, l'acquisto di gas a prezzo vantaggioso per circa mille aziende gasivore, anche attraverso il rilascio di nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi.

Stante quanto sopra, l'attuale formulazione dei due articoli conferisce agli elenchi dei cc.dd. elettrivori e gasivori un ulteriore elemento di rilevanza a livello di sistema.

Va rilevato, infine, che l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 181 del 2023 dispone l'abrogazione della riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema prevista dall'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Detto articolo 33-ter recita: *“Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori”*. La CSEA condivide l'orientamento del Legislatore teso all'abrogazione della riforma sopra citata, in considerazione delle esigenze di stabilità, certezza e continuità dei flussi finanziari sottostanti l'attività di riscossione degli oneri generali di sistema

Con l'auspicio di aver fornito un contributo ai lavori delle Commissioni VIII e X della Camera dei Deputati, si assicura la più completa disponibilità a rendere ogni ulteriore informazione o chiarimento che dovessero essere reputati necessari.